

La Siria, la guerra, il diritto

Autore: [Livio Pepino](#)

Dopo l'azione di forza di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia contro la Siria, la maggior parte dei commentatori derubrica i bombardamenti ad "avvertimento" incruento e di modesta entità, giustificato dall'uso di armi chimiche, a Duma, da parte del regime di Assad («Siria, breve "missione compiuta"», titola *La Repubblica*; «Siria, Trump & C. bombardano. Ma soltanto un po'», le fa eco *Il Fatto Quotidiano*; «non ci sono stati morti», scrivono tutti). E sulla stessa linea si collocano i governi occidentali che non hanno partecipato all'operazione (come la Germania e l'Italia) nelle cui dichiarazioni prevale la "comprensione" per l'azione degli alleati, unita alla stigmatizzazione della condotta del regime siriano.

Questa volta il pensiero dominante è scalfito da qualche dubbio: anzitutto sulla paternità del disastro chimico che, nelle dichiarazioni dei protagonisti, ha originato l'intervento militare e, poi, sulle reali finalità dell'operazione. Da un lato, crescono gli interrogativi su chi è responsabile dell'uso di armi chimiche a Duma e c'è chi parla apertamente di una provocazione organizzata dai ribelli, dato che armi siffatte sono, in Siria, a disposizione di tutti gli schieramenti e considerato che Assad, nel momento in cui gli Stati Uniti si accingono a ritirare le proprie truppe, non ha alcun interesse a drammatizzare il conflitto (interpretazione che trova eco anche su *La Stampa* in una intervista di Luigi Grassia al direttore della *Rivista italiana difesa*, Pietro Batacchi). D'altro lato molti osservano che i bombardamenti su obiettivi siriani, più che tutelare diritti umani violati, rispondono a esigenze di politica interna e di posizionamento sullo scacchiere internazionale delle diverse parti in causa, che avrebbero finanche – secondo alcuni – effettuato una sorta di operazione "concordata" (tesi avvalorata dalla circostanza che i depositi bombardati sarebbero stati svuotati prima della caduta delle bombe...). Dubbi in fatto, dunque. Su punti fondamentali, ma che non si estendono alle questioni di principio. Che sono, invece, di estrema importanza, ché con i bombardamenti dei giorni scorsi si sono rotti altri tabù del diritto e delle relazioni internazionali. Tre, in sintesi.

Primo. L'attacco missilistico è avvenuto in clamorosa violazione delle norme che regolano l'uso della forza nelle relazioni internazionali e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4 («gli Stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»), e 42 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui solo il Consiglio di sicurezza dell'Onu «può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri» anche di Stati membri le azioni necessarie «per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». L'uso della forza, non autorizzato dal Consiglio di sicurezza, costituisce dunque, in ogni caso, un atto di aggressione. Certo, non è la prima volta che ciò avviene. Ma il suo ripetersi consente di fatto altre e più gravi violazioni, ribaltando in toto – secondo una cultura sempre più diffusa anche nel diritto interno – il principio secondo cui nessuno può farsi giustizia da sé.

Secondo. L'uso di armi chimiche integra un crimine di guerra e consente l'uso della forza da parte delle Nazioni Unite per impedirlo. Ma a chi spetta accertare i fatti e le circostanze? Nel caso specifico l'attacco missilistico alla Siria è avvenuto il giorno precedente l'inizio dell'attività ispettiva dell'OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) tesa ad accertare se e da chi sono state usate armi chimiche (attività ispettiva a cui il Governo siriano non si è opposto e curata dall'ente che, nel 2013, ha messo sotto sigillo, nel Paese, oltre mille tonnellate di armi e agenti chimici, dimostrando così di essere un organismo efficiente e adeguato). Inoltre nessuna prova del possesso attuale di tali armi da parte di Assad è stata fornita dai Governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, che si sono limitati ad affermarne l'esistenza. Ma scavalcare gli accertamenti di organismi terzi e indipendenti e attribuirsi il potere di decidere insindacabilmente (e senza fornire prove) se e quando ci siano state lesioni di diritti fondamentali significa minare in radice il diritto internazionale e aprire la strada all'arbitrio del più forte.

Terzo. I bombardamenti in esame fanno, infine, venir meno il principio, fondamentale nel diritto internazionale come in quello interno, della necessaria adeguatezza dei mezzi utilizzati agli scopi perseguiti, con conseguenze devastanti. Infatti, se nei siti bombardati fossero state stoccate in abbondanza armi chimiche, gli effetti sulla popolazione dell'area circostante sarebbero stati assai più gravi di quelli delle operazioni a cui si intendeva rispondere, generando una nuvola di sostanze tossiche in grado di uccidere migliaia di persone.

Anche per questo gli attacchi missilistici dei giorni scorsi non possono essere sottovalutati, indipendentemente dalla loro durata temporale.